



# COMUNE DI ANGIARI

Provincia di Arezzo

Ufficio Segreteria

N.30/30.12.2020

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: I.U.C. - TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020  
- PRESA D'ATTO.=

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 21,16, nella sala delle adunanze, previa convocazione fatta con l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome dei Consiglieri	Pres. Ass.	N.	Cognome e Nome dei Consiglieri	Pres. Ass.
----	-----------------------------------	------------	----	-----------------------------------	------------

1	POLCRI Alessandro	si	8	SANFILIPPO Giuseppe	si
2	MAGGINI Claudio	si	9	NERI Alessandro	si
3	ZOI Valentina	si	10	CHIARINI Lara	si
4	DEL BARBA Matteo	si	11	PIOMBONI Alessio	si
5	MENCARONI Maurizio	si	12	LORINI Enrico	si
6	PULCINELLI G. Battista	si	13	RICCI Massimo	si
7	LUCACCI Ezio	si			

N.	Cognome e Nome degli Assessori esterni	Pres. Ass.
----	---	------------

1	CIMBOLINI Angela	si
---	------------------	----

Assiste il segretario comunale dott.ssa. Marina Savini.

Constatato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il sig. dr. Alessandro POLCRI - sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

A scrutatori della votazione vengono nominati i sigg.:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

\* \* \*



-DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL TRENTA DICEMBRE 2020-

\* \* \*

N.30 - OGGETTO: I.U.C. - TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020 - PRESA D'ATTO.=

-----  
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco, che ha illustrato congiuntamente i punti da 1 a 10, posti all'ordine del giorno ed i relativi interventi dei consiglieri, il dibattito riportato nella deliberazione n° 28 di questa stessa seduta, che qui si richiama, unitamente alla dichiarazione di voto contrario della consigliera Lara Chiarini;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;


VISTO che il Comune di Anghiari si è avvalso dell'opzione di cui all'art. 107 - comma 5 - del D.L. 18/2020 che consente di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l'approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al PEF 2019 sarà portata a conguaglio della TARI nel triennio successivo;

VISTO l'art. 1 - comma 527 - della legge n° 205/2017, che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR”) approvato con la delibera n. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'”**autorità competente**” all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della legge n° 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall' “Ente territorialmente competente”;

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata delibera ARERA n. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:



- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovra comunale;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi;


ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA n. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."*;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della delibera ARERA n. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l'Ambito ATO Toscana Sud:

- a. per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel



Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;

- b. per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici: nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali "meri prestatori d'opera";
- c. per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali;

CONSIDERATO che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua "Validazione" che *"consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2018 e 2020) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente ("Validatore"), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

DATO ATTO che con nota prot. 24151 del 09.10.2020 SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il "PEF Grezzo" d'Ambito per gli esercizi 2018 e 2020, redatto in applicazione dell'MTR ARERA, sul quale si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 30 del 18.12.2020, con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana, trasmessa in data 27.11.2020 dal Terzo Validatore, relativa sia all'esercizio 2018 ai fini del Conguaglio, sia all'esercizio 2020, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:

- per l'esercizio 2018 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.545.793,2 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.172.874,59, superiore per € 6.514.302 (+5,63%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;
- per l'esercizio 2020 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 549.591,86, portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 125.849.200,12, superiore per € 6.088.985 (+5,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;



VISTO l'art. 2.2 del MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l'intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di "Sharing" stabilito dall'Ente territorialmente competente all'interno di un intervallo di valori previsto dall'MTR;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 23 del 25.09.2020, che ha stabilito i criteri di determinazione del Fattore di sharing, da applicare al valore lordo dei proventi da recuperi pari nel 2020 a € 9.653.397,77, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell'Ambito a € 2.901.015,65, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe;

RILEVATO che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 6.752.382,12 non retrocessa al gestore, l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2020 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2020 a € 119.096.818, superiore per € 9.319.917, pari all'8,49%, a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio come approvato con la delibera n. 20/2020, che ammontava a € 109.776.901;

DATO ATTO che per l'esercizio 2018 l'applicazione del fattore di sharing dei proventi ai Comuni di ATO Toscana Sud porta invece ad una retrocessione a favore del Gestore di entità del tutto marginale se non anche in molti Comuni azzerata;

VISTO il prospetto allegato 1 alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2020";

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la determina n. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "ambito tariffario";
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:
  - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
  - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

ms/2020-CC30



VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 23 del 25.09.2020, con la quale:

- si è proceduto alla determinazione puntuale dei parametri ("driver") da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d'Ambito SEI Toscana (annualità 2018 e 2020);
- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l'incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l'annualità 2020 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d'Ambito 2020 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio come approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N.20/2020 (Allegato n.6a), come indicato alla voce (D) del Prospetto Allegato 1;

RILEVATO che il predetto criterio di ripartizione tra i Comuni dei costi complessivi del gestore SEI Toscana, basato su parametri commisurati ai corrispettivi calcolati secondo il Contratto di servizio, consente di preservare la valenza del Piano dei Servizi Esecutivo concordato tra il Gestore e le Amministrazioni comunali quale strumento principale di determinazione del Corrispettivo a carico delle singole amministrazioni per i servizi prestati di SEI Toscana, pur con i meccanismi di graduale adeguamento nel tempo delle tariffe previsti dall'MTRARERA;

CONSIDERATA la rilevanza nell'esercizio 2020 del fattore di Sharing dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, di scindere la quota sul totale d'Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

- la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d'Ambito di complessivi € 125.849.200,12, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell'importo indicato alla voce (I) dell'Allegato 1;
- la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d'Ambito di complessivi € 9.653.397,77, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing, nell'importo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1;

RILEVATO che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell'esercizio 2020 ammonta per il Comune di Anghiari al valore indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1 alla presente delibera;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 31 del 18.12.2020, nella quale si precisa che nell'Ambito Toscana Sud si è ritenuto di non caricare sul PEF 2020 gli oneri aggiuntivi sostenuti dal Gestore a seguito dell'emergenza da COVID-19, in quanto oggetto di una distinta procedura di rimborso con fondi della Protezione Civile;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n.29 del 13.11.2020, con la quale si è ritenuto che non sussistono le condizioni previste dalla normativa ARERA per aderire all'istanza di SEI Toscana di imputare Costi Operativi Incentivanti (COI) a carico dei PEF 2020 del Comune di Anghiari;



VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 27 del 13.11.2020, relativa alla determinazione del Corrispettivo Impianti ai sensi delle vigenti Convenzioni con i gestori degli Impianti, e la delibera n. 28 del 13.11.2020, che ha quantificato le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA relative ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e organici in continuità con le Convenzioni vigenti, previa Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità;

RILEVATO che nelle predette delibere dell'Assemblea d'Ambito n. 27 e n. 28 l'ammontare del Corrispettivo Impianti a carico del Comune di Anghiari ammonta nell'esercizio 2020 a nell'importo indicato alla voce (P) dell'Allegato 1;

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo d'Ambito 2020 ARERA per il Comune di Anghiari, quale somma della componente SEI Toscana e del Corrispettivo Impianti, nell'importo complessivo indicato alla voce (Q) dell'Allegato 1;


VISTO il prospetto allegato 2 alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020";

VISTO l'art. 15 del MTR ARERA, che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Anghiari la differenza tra il ricalcolo del Corrispettivo d'Ambito comunale 2018 secondo l'MTR ARERA (riga L dell'Allegato 2), rispetto all'omologo valore a suo tempo calcolato secondo il Contratto di Servizio ai fini della TARI 2018 (riga M dell'Allegato 2), è pari al Conguaglio Lordo ARERA 2018 il cui importo, al netto delle detrazioni per finanziamenti regionali, è indicato nella riga (N) dell'Allegato n.2;

VISTO l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "*coefficiente di gradualità*" determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune in un intervallo compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 90%, quale somma dei valori dei tre seguenti parametri, ciascuno dei quali valorizzato anche in base al posizionamento del Comune rispetto ai fabbisogni standard:

- $\gamma_1$ , valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_2$ , quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_3$ , determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente;



VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 26 del 13.11.2020, con la quale sono stati determinati per ciascun Comune i Coefficienti di gradualità, in applicazione dei criteri stabiliti con la Delibera dell'Assemblea N. 23 del 25.09.2020 e tenuto conto del posizionamento del Comune rispetto ai fabbisogni standard, pervenendo a quantificare il Coefficiente di gradualità del Comune di Anghiari nel valore indicato alla riga (U) dell'Allegato n.2;

CONSIDERATO che, applicando al Conguaglio Lordo di cui al rigo (P) il predetto valore del Coefficiente di gradualità, il Conguaglio netto relativo all'esercizio 2018 è pari per il Comune all'importo indicato alla riga (V) dell'Allegato n.2;

RITENUTO di dilazionare in 4 esercizi il valore del conguaglio, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA;

RILEVATO che, comprendendo la rata di competenza del Conguaglio 2018, il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2020 è pari all'importo indicato nella riga (T) dell'Allegato n. 1, con un incremento rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2019 pari alla percentuale indicata al punto (Z) dell'Allegato 1;

VISTO l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all'1,7%;
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC);
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità del servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione delle attività effettuate dal gestore.

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 31 del 18.12.2020, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire per la determinazione del limite massimo di crescita per l'esercizio 2020 per i singoli Comuni dell'Ambito, in funzione dei servizi programmati nel rispettivo Piano dei Servizi Esecutivo per l'esercizio 2020 redatto ai sensi del Contratto di Servizio, approvando di conseguenza il valore del Limite per ciascun Comune;

APPURATO che il Limite di crescita approvato dall'Assemblea d'Ambito con Delibera dell'Assemblea d'Ambito. 31/2020 per il Comune di Anghiari pari alla percentuale indicata al punto (AA) dell'Allegato 1, è inferiore al predetto incremento del Corrispettivo d'Ambito 2020 ARERA 2020 rispetto al Corrispettivo 2019, comportando quindi una corrispondente riduzione dell'importo del Corrispettivo d'Ambito 2020 ARERA, al fine di ricondurlo



all'importo indicato nella riga (AB) dell'Allegato 1, rispettoso del limite di crescita annua stabilito;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1.4 della determinazione ARERA n.2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, tra cui la detrazione per finanziamenti regionali nell'importo stabilito dalla delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 19 dell'11.09.2020 per ciascun Comune, ripartendo l'ammontare complessivo disponibile di € 1.262.240 in funzione dei risultati ottenuti e degli investimenti programmati nello sviluppo della raccolta differenziata;

APPURATO pertanto che, al netto delle detrazioni per finanziamenti regionali, il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2020, comprensivo della prima rata del Conguaglio 2018, ammonta a € 584.778,00 *L'IMPORTO DEL RIGO (AM)*, con un incremento di € 21.768,00 *L'IMPORTO DEL RIGO (AN)*, pari al 3,866% *PERCENTUALE DEL RIGO (A0)*, rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2019 (post detrazioni) calcolato secondo il Contratto di Servizio;

VISTO il prospetto allegato 3 alla presente delibera "PEF 2020 Dati di diretta competenza comunale";

VISTO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2020, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- a) Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività;
- b) Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA;
- c) Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA.

DATO ATTO che con nota prot. 10659 del 28/12/2020, l'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2020, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 32 del 18.12.2020 in cui si dà atto che le funzioni di Validazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali sono state svolte dall'Autorità d'Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell'MTR ARERA, accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua, secondo i seguenti criteri:

- per i servizi opzionali interni al perimetro di regolazione ARERA si è verificato che l'importo previsto sul PEF 2020 non fosse superiore a quello dell'esercizio precedente, salvo che l'eccedenza non fosse



interamente compensata da una riduzione degli altri costi di diretta competenza comunale;

- per i servizi opzionali esterni al perimetro di regolazione ARERA è stato riconosciuto nel PEF 2020 l'importo indicato dall'Amministrazione comunale, nell'assunto fosse pari a quello stanziato a tale scopo nell'esercizio 2019;
- per i costi dei servizi gestiti in economia dal Comune o comunque da esso sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti si è verificato che l'importo complessivamente previsto sul PEF 2020 non eccedesse i Limiti percentuali di crescita stabiliti per il Corrispettivo d'Ambito;
- per gli accantonamenti su crediti TARI e TIA si è verificato che il loro importo non superi l'80% dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, mentre è riservata alle Amministrazioni comunali la competenza esclusiva in materia accertamento delle perdite su Crediti TARI o TIA risultati definitivamente inesigibili, per la parte eccedente i fondi rischi costituiti.

ACCERTATO che i costi del PEF 2020 di diretta competenza comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla determinazione ricognitiva del Direttore dell'Autorità d'Ambito, sono rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato n. 3;

VERIFICATO che, sommando il Corrispettivo d'Ambito ai costi di diretta competenza comunale, il totale dei costi del PEF 2020 ammonta per il Comune di Anghiari a €. 888.224,00 L'IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (F) DELL'ALLEGATO 3, con una crescita rispetto al PEF dell'esercizio 2019 di € 23.875,00 L'IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (G) DELL'ALLEGATO 3, pari al 2,76% L'IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (H) DELL'ALLEGATO 3, percentuale non superiore al Limite di crescita calcolato per il Corrispettivo d'Ambito;

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito Prot. 10659 del 28/12/2020, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell'Assemblea n. 33 del 18.12.2020, il Direttore Generale dell'Autorità ha determinato il Piano Economico finanziario 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Anghiari, precisando altresì che il PEF 2020 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il prospetto allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito nell'Area riservata del sito dell'Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Anghiari;

RILEVATO che il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Anghiari, come messo a disposizione dall'Autorità



d'Ambito, è pari a € 888.224,00, L'IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (47) DELL'ALLEGATO 4 di cui € 311.024,00) riferibili alle componenti di parte Fissa (VA INDICATO L'IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (45) DELL'ALLEGATO 4) e € 577.200,00 alle componenti di parte Variabile (VA INDICATO L'IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (22) DELL'ALLEGATO 4);

VISTO l'art. 1.4 della determinazione ARERA n. 02/2020 nel quale si dispone che dal totale dei costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate di diretta competenza comunale:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

VISTA la determina del Direttore Generale dell'Autorità, con la quale si è proceduto ad una ricognizione dei costi delle detrazioni di competenza comunale come trasmessi dalle Amministrazioni ed oggetto della Validazione svolta dall'Autorità;

DATO ATTO che, con la predetta nota 10659 del 28/12/2020 trasmessa all'Autorità d'Ambito, l'Amministrazione comunale ha comunicato le detrazioni di propria competenza relativi all'esercizio 2020, come rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato n. 3, a cui aggiungere anche le detrazioni per finanziamenti regionali sopra riportate;

RILEVATO, pertanto, che dal predetto importo complessivo dei costi del PEF 2020 possono essere scomputate le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 per € 2.029,00 (L'IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (48) DELL'ALLEGATO 4);

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente delibera, come elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone l'esito finale del PEF 2020 del Comune di Anghiari;

RILEVATO che al netto delle detrazioni il valore complessivo del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2020 del Comune di Anghiari è pari a € 886.195,00 (L'IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (E) DELL'ALLEGATO 5);

VISTO l'art. 2 dell'MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile;

VISTO l'art. 3 dell'MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all'anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l'eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa;

VISTO l'esito, come rappresentato nell'Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente, con



attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi” del servizio rifiuti;

VISTA la scheda richiamata nella nota prot. n. 5789 del 06.11.2020 dell’Autorità d’Ambito, da cui risulta che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti, pari a € 249,00 (L’IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (65) DELL’ DELL’ALLEGATO 4), è superiore /inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell’ art. 1 c. 653 della legge n. 147/2013, pari a € 371,00 (L’IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (66) DELL’ALLEGATO 4);

VISTA la Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2020 predisposta dal Gestore, di cui all’Allegato 6;

DATO ATTO che, con la propria deliberazione n. 16 del 28.09.2020, il Comune di Anghiari, ha confermato le entrate della Tari, relative all’esercizio 2019;

CONSIDERATO che:

- 1) il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, prevede costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 pari ad € 888.224,00;
- 2) i costi determinati per l’anno 2019, risultanti dal Piano Economico Finanziario approvato per la medesima annualità, sono complessivamente pari ad € 864.349,00;

RILEVATO che la differenza è complessivamente pari ad € 23.875,00, il Comune di Anghiari procederà al conguaglio, ai sensi e per gli effetti di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, con le seguenti modalità

- a) ANNO 2021: € 7.958,00;
- b) ANNO 2022: € 7.958,00;
- c) ANNO 2023: € 7.959,00;


ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 -c.1- del d.lgs. 267/2000;

CON OTTO VOTI FAVOREVOLI (Maggioranza) e TRE CONTRARI (gruppi di minoranza “Insieme per Anghiari” e “Movimento 5 Stelle”), su undici consiglieri presenti e votanti, resi palesemente,

#### DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ms/2020-CC30



- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della legge n° 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- 3) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2020 del Comune di Anghiari, e i relativi criteri di calcolo, come ampiamente illustrato nelle premesse;
- 4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Conguaglio dell'esercizio 2018 del Comune di Anghiari, e i relativi criteri di calcolo, come ampiamente illustrato nelle premesse;
- 5) di dilazionare in 4 esercizi il valore del conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020, secondo quanto consentito dal MTR ARERA;
- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, come validate dall'Ente Territorialmente competente;
- 7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Anghiari, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud ad esito delle sue determinazioni che, nelle more della finale approvazione di ARERA, sono comunque già efficaci ai fini della TARI;
- 8) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente delibera che rappresenta l'esito finale del PEF 2020 del servizio rifiuti del Comune di Anghiari, comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;
- 9) di prendere atto che l'Autorità d'Ambito provvederà:
  - ad inviare entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2020;
  - ad informare tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2020 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti.
- 10) di prendere atto che il costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013;

ms/2020-CC30



- 11) di prendere atto dei contenuti della Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2020 predisposta dal Gestore, di cui all’Allegato 6;
- 12) di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;
- 13) di dare altresì atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del Decreto Legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, si procederà al conguaglio con le seguenti modalità:

- a) ANNO 2021: € 7.958,00;
- b) ANNO 2022: € 7.958,00;
- c) ANNO 2023: € 7.959,00;

INFINE,

CON OTTO VOTI FAVOREVOLI (Maggioranza) e TRE CONTRARI (gruppi di minoranza “Insieme per Anghiari” e “Movimento 5 Stelle”), su undici consiglieri presenti e votanti, resi palesemente,

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 - comma 4 - del d.lgs. 18.8.2000, n° 267.

ms/2020-CC30



OGGETTO: I.U.C. - TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020  
- PRESA D'ATTO.=

Parere di Regolarità Tecnica

Il sottoscritto dr. CARLO LEONARDI, quale Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del d.lgs. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento proposto.

Dichiara che la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Anghiari, 22 Dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*CL* (dott. Carlo Leonardi)

Parere di Regolarità Contabile

Il sottoscritto dr. CARLO LEONARDI, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dall'articolo 147 bis del d.lgs. n° 267/2000,

Vista la proposta in oggetto attesta che :

HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile.

NON HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NECESSITA del visto di copertura finanziaria che viene attestato come segue:  
capitolo n ..... anno ..... impegno ..... importo €. ....

Anghiari, 22 Dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*CL* (dott. Carlo Leonardi)



Verbale letto, approvato e sottoscritto.


*Pto* Il Sindaco  
(dr. Alessandro Polcri)

*Pto* Il Segretario comunale  
(dott.ssa. Marina Savini)

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, 18.01.2021



Il Segretario comunale

---

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da oggi 18 GEN. 2021 al 02 FEB. 2021.

Il Messo comunale

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

× è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124 -c.1- d.lgs. 18.8.2000, n° 267):

dal 18 GENNAIO 2021 al 02 FEBBRAIO 2021, senza reclami;

è stata trasmessa alla Prefettura contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 135-c.2- d.lgs. 267/2000, con nota racc. prot. n° \_\_\_\_/\_\_\_\_.\_\_\_\_.

- è divenuta esecutiva il giorno GENNAIO 2021:

× decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 -c.3- d.lgs. n° 267/2000).

Dalla Residenza comunale, FEBBRAIO 2021

Il Segretario comunale

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale,

Il Segretario comunale